

ALLEGATO "B"

Relazione del RUP sulle verifiche effettuate in merito all'ipotizzata situazione di collegamento sostanziale tra concorrenti

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 708 DEL 6 GIU. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Sergio Salis)
IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Ciprelli)
IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Emilio Simone)

Il presente allegato è composto di n° 17 fogli
di n° 17 pagine.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
GENERALI ALBERGHIERI E LOGISTICA
Ing. Raffaele Peralta



GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLE POLIZZE E ALLA GESTIONE DEL RISCHIO DELLA ASL N. 8 DI CAGLIARI, PER UN PERIODO DI TRE ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI - CIG 5482836366

RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO SULLE VERIFICHE EFFETTUATE IN MERITO ALL'IPOTIZZATA SITUAZIONE DI COLLEGAMENTO SOSTANZIALE

Nel corso delle sedute riservate tenutasi nei giorni 10/2/2014 e 11/2/2014, la Commissione della gara di cui all'oggetto ha rilevato l'identità di numerosi passaggi delle offerte tecniche dei concorrenti R.T.I. JANUA BROKER S.p.A. – LONHAM BROKER ITALIA S.r.l. e G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.p.A..

Prendendo atto di tale circostanza, che appare sintomatica di uno scambio di informazioni tra i concorrenti che, in assenza di giustificazioni, potrebbe configurare una fattispecie di collegamento sostanziale con riconducibilità delle offerte medesime ad un unico centro decisionale, la medesima Commissione si è riunita in data 21/2/2014 per un riesame complessivo della documentazione amministrativa presentata dai tre concorrenti in gara.

Da tale nuova verifica, tuttavia, non è emerso alcun ulteriore indice della riconducibilità delle offerte ad un medesimo centro di interessi.

In ogni caso, la Commissione ha ritenuto opportuno sospendere temporaneamente le operazioni di gara e demandare al sottoscritto, in qualità di responsabile del procedimento, l'attivazione di un sub-procedimento di verifica dell'ipotizzata situazione di collegamento sostanziale, garantendo il contraddittorio degli operatori economici coinvolti.

Si dà atto, quindi, che in data 24/2/2014, tramite formale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e seguenti della L. 241/1990, trasmessa a mezzo PEC a ciascuno dei concorrenti R.T.I. JANUA BROKER S.p.A. – LONHAM BROKER ITALIA S.r.l. e G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.p.A., lo scrivente ha invitato i medesimi a voler far pervenire, nel termine perentorio di dieci giorni, ogni informazione ritenuta utile a chiarire la situazione evidenziata.

Alle ore 16:00 del giorno 19/3/2014, lo scrivente procede all'esame della documentazione prodotta dagli operatori economici coinvolti nell'ipotizzata situazione di collegamento sostanziale.

1. R.T.I. JANUA BROKER S.p.A. – LONHAM BROKER ITALIA S.r.l.

Con l'allegata comunicazione in data 4/3/2014, il costituendo R.T.I. JANUA BROKER S.p.A. – LONHAM BROKER ITALIA S.r.l. ha riscontrato nei termini la richiesta aziendale escludendo nel modo più assoluto un collegamento sostanziale con la concorrente G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.p.A., sulla base delle seguenti considerazioni:

- la similitudine di alcuni passaggi dell'offerta tecnica è data esclusivamente dal fatto che in un recente passato sia JANUA BROKER che LONHAM BROKER ITALIA hanno partecipato in RTI con G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE a gare d'appalto bandite da Aziende Sanitarie italiane, con ciò condividendo tra loro progetti di lavoro e metodologie operative e gestionali (in particolare, nel 2010 JANUA BROKER ha partecipato in RTI con G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE alle gare per l'affidamento di servizi di brokeraggio assicurativo bandite rispettivamente dalla ASL di Sondrio e dall'Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna, risultando aggiudicataria di quest'ultimo servizio; dal canto suo, nel corso del 2013 LONHAM BROKER ITALIA ha partecipato in RTI con G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE alla gara per l'affidamento di servizi di brokeraggio assicurativo bandita dalla AULSS 8 di Asolo);

- è plausibile e giustificato che alcune parti di un progetto complesso possano risultare del tutto sovrapponibili senza per ciò stesso ritenere che vi sia un collegamento tra i concorrenti, soprattutto per quelle porzioni di attività definibili come standardizzate, per le quali le società attingono a tutto il proprio *know-how* pregresso, intendendo con ciò anche quanto già utilizzato per la realizzazione di precedenti progetti di servizio, che ben possono essere stati elaborati insieme ad altre società nel passato;
- in ogni caso, il progetto tecnico presentato nella gara di cui all'oggetto prevede specifici processi e procedure di realizzazione *ad hoc* per attività definibili come originali.

Alle predette osservazioni, inoltre, il costituendo R.T.I. JANUA BROKER S.p.A. – LONHAM BROKER ITALIA S.r.l. affianca alcune considerazioni in diritto, richiamando una serie di pronunce giurisprudenziali in tema di collegamento sostanziale tra concorrenti, dalle quali si evince che:

- non bastano degli indici meramente formali ma occorre che la stazione appaltante dia prova concreta dell'esistenza di un unico centro decisionale che governi le due o più imprese (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 04 novembre 2010, n. 33167; TAR Calabria Catanzaro sez. I 4 marzo 2011, n. 300; TAR Piemonte Torino, sez. II, 4 novembre 2008, n. 2739);
- l'unicità del centro decisionale può essere accertata anche in via presuntiva, applicando i criteri dell'art. 2729 cod. civ. e, quindi, sulla base di indizi purché gravi, precisi e concordanti, con l'onere per l'Amministrazione di esplicitarli nel provvedimento di esclusione; in tal senso, sono elementi indiziari idonei a provare tale unicità di centro decisionale: l'ubicazione della sede amministrativa delle imprese in un medesimo stabile, l'identità di data e luogo di spedizione dei plichi, il fatto che la cauzione provvisoria sia stata rilasciata da un medesimo assicuratore nello stesso giorno e con numerazione progressiva, l'identità grafica di documenti allegati all'offerta, il rapporto di parentela tra gli amministratori delle suddette società, l'esistenza di intrecci azionari tra di esse, ecc. Si tratta di elementi che, soprattutto ove sussistenti in tutto o anche in parte contestualmente, possono essere ragionevolmente assunti come indici rivelatori di accordi tra i concorrenti al fine di alterare la regolarità della gara (TAR Lazio - Roma, Sezione III ter - Sentenza 13/04/2010 n. 6696).
- non può ritenersi sussistente un collegamento sostanziale tra imprese partecipanti ad una stessa gara facendo mero riferimento al fatto che sono riscontrabili delle analogie in cinque passi delle offerte tecniche presentate dalle concorrenti; per poter ipotizzare l'esistenza di collegamento sostanziale tra imprese, tale da pregiudicare i principi di concorrenza e di segretezza delle offerte, è infatti necessaria la presenza contestuale di una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti che inducano a ritenere verosimile, secondo *l'id quod plerumque accidit*, il venir meno della correttezza della gara (TAR Lazio - Roma, Sezione III - Sentenza 30/06/2006 n. 5318).

2. G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.p.A.

A sua volta, con l'allegata comunicazione in data 5/3/2014, anche il concorrente G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.p.A. ha riscontrato nei termini la richiesta aziendale manifestando la propria assoluta estraneità e l'assenza di qualsivoglia coinvolgimento nelle attività preparatorie per la redazione dell'offerta presentata dal concorrente R.T.I. JANUA BROKER - LONHAM BROKER ITALIA.

Il concorrente G.B.S. osserva con stupore che le parti sulle quali la Commissione ha riscontrato dei profili di identità contemplano elementi che afferiscono a particolari metodologie e tecniche appartenenti al proprio *know how* aziendale, quali ad esempio gli strumenti informativi (in uso sin dal 2004), le modalità di supporto in fase di espletamento delle gare, le modalità di raccordo con l'Azienda, l'attività di formazione, ecc.

Tuttavia, G.B.S. osserva che tale criticità si potrebbe spiegare sulla base dei pregressi rapporti di *partnership* intercorsi tra il medesimo concorrente e i membri del costituendo R.T.I. JANUA BROKER - LONHAM BROKER ITALIA, che hanno visto i predetti soggetti unirsi a G.B.S. in raggruppamenti temporanei di imprese per la partecipazione, in passato, a diverse gare d'appalto (in particolare, G.B.S. ha partecipato in RTI con JANUA BROKER, nel 2007, alle gare indette dal Comune di Parma, dalla ASL della Provincia di Milano e dall'Azienda Ospedaliera Luigi Sacco Polo Universitario Milano; nel 2010, alle gare indette dalla ASL Provincia Sondrio e dall'Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna, vincendo quest'ultima; infine, nel corso del 2013 G.B.S. ha partecipato in RTI con LONHAM BROKER ITALIA alla gara indetta dalla ULSS 8 di Asolo).



Sulla base di tale circostanza, è possibile che parti delle specificità tecniche appartenenti a G.B.S. siano state estrapolate, trasfuse e fatte proprie dagli attuali concorrenti, senza che tuttavia vi sia stato alcun contatto con riferimento alla gara di cui all'oggetto. Nel merito, peraltro, G.B.S. si riserva la facoltà di verificare la sussistenza dei presupposti del plagio e/o della contraffazione.

In ogni caso, pur ritenendo che le circostanze sopra evidenziate siano sufficienti a chiarire la propria totale estraneità rispetto ai fatti segnalati, G.B.S. evidenzia che è del tutto assente qualunque collegamento, sia formale che sostanziale, con il concorrente RTI JANUA BROKER - LONHAM BROKER ITALIA o con altri partecipanti alla procedura di cui all'oggetto.

Il concorrente G.B.S. ritiene che l'identità di alcune parti dell'offerta tecnica non costituisce di per sé un indice di imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale.

Poi, G.B.S. evidenzia che nella fattispecie in esame risultano del tutto assenti quegli indizi sulla base dei quali la stazione appaltante può accertare in via presuntiva un collegamento sostanziale tra i concorrenti, quali: la presenza di stretti legami familiari tra le imprese; intrecci di proprietà tra le composizioni societarie e tra gli organi amministrativi e tecnici; la medesima veste grafica e gli stessi caratteri e contenuti delle dichiarazioni resi da entrambe le società in sede di gara; l'emissione della fidejussione da parte del medesimo soggetto; il rilascio delle referenze bancarie da parte del medesimo soggetto.

Oltre ad evidenziare che non vi è una coincidenza assoluta tra le elaborazioni, G.B.S. ritiene che le parti contestate siano assolutamente circoscritte rispetto al complesso del contenuto completamente diverso ed autonomo della propria offerta, il che escluderebbe qualsiasi gravità e peso alla riscontrata circostanza.

Infine, G.B.S. ribadisce che non sussiste alcun ulteriore elemento sia nella composizione societaria, sia nella redazione e presentazione delle rispettive offerte che possa confermare un eventuale collegamento di fatto; di talché l'apparente identità di talune parti delle offerte tecniche non costituisce da sola un indice presuntivo del collegamento con il concorrente RTI JANUA BROKER - LONHAM BROKER ITALIA né tantomeno dell'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale.

CONSIDERAZIONI FINALI DELLO SCRIVENTE

I riscontri pervenuti consentono allo scrivente di ricostruire con ragionevole chiarezza le circostanze di fatto che possono aver determinato la situazione rilevata dalla Commissione.

Indipendentemente dall'esito delle eventuali ipotizzate rivendicazioni del concorrente G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE S.p.A. circa la paternità dei contenuti originari dell'offerta tecnica (giungendo perfino ad ipotizzare fattispecie di plagio e/o contraffazione a carico dei concorrenti che li avrebbero illegittimamente utilizzati), risulta in ogni caso accertato che i concorrenti in passato abbiano partecipato in raggruppamento tra loro a numerose gare d'appalto.

Tale circostanza, ad avviso dello scrivente, potrebbe essere considerata una plausibile giustificazione dell'identità di diversi passaggi delle offerte tecniche in quanto la partecipazione in raggruppamento ad una gara d'appalto, con l'elaborazione condivisa di un progetto, comporta evidentemente un importante scambio di informazioni e *know how* e, nel caso specifico, i concorrenti hanno alle spalle un'esperienza condivisa proprio in relazione a gare d'appalto per l'affidamento di servizi di brokeraggio assicurativo.

In ogni caso, lo scrivente rammenta che secondo una giurisprudenza consolidata (Cons. di Stato, sez. VI, 25/1/2010, n. 247; Cons. di Stato, sez. VI, 16/2/2010, n. 1120; Cons. di Stato, sez. VI, 8/6/2010, n. 3637; TAR Puglia, sez. I, 20/3/2012, n. 574; TAR Puglia, sez. II, 15/3/2013, n. 404), per verificare se un'eventuale collegamento sostanziale tra i concorrenti abbia avuto un impatto concreto sul rispettivo comportamento nell'ambito della gara, con l'effetto di determinare la presentazione di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale, è necessario esaminare anche le offerte tecnico/economiche, in conformità al dettato dell'ultimo periodo dell'art. 38, comma 2, del D.lgs. 163/2006.


Allo stato attuale della procedura, tenuto conto che il riesame della documentazione amministrativa non ha evidenziato alcun elemento rilevante in tal senso, lo scrivente ritiene che non vi siano elementi tali da far ritenere che sussista un collegamento sostanziale tra i concorrenti che abbia determinato l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale.

Un esame più approfondito delle offerte tecniche, del resto, potrebbe far emergere con chiarezza i profili di originalità di ogni offerta, mentre con l'apertura delle offerte economiche, in ogni caso, la Commissione di gara avrà a disposizione tutti gli elementi necessari per valutare definitivamente la riconducibilità o meno delle offerte ad un unico centro decisionale.

Sulla base delle predette considerazioni, lo scrivente ritiene di dover concludere il sub procedimento di verifica della ipotizzata situazione di collegamento sostanziale, per cui proporrà alla Commissione la prosecuzione delle operazioni di gara.

I lavori finiscono alle ore 19:00.

Ing. Raffaele Peralta
Responsabile Unico del Procedimento



Selargius, 19/3/2014



Genova, 04/03/2014.

TRASMISSIONE A MEZZO PEC

Spett.le

ASL n. 8 di Cagliari

Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Via Piero della Francesca, 1

09047 - Selargius (CA)

C.A. Responsabile Unico del Procedimento Ing. Raffaele Peralta

**OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE DELLA ASL N. 8 DI CAGLIARI.
VERIFICA COLLEGAMENTO SOSTANZIALE TRA IMPRESE CONCORRENTI –
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E SEGG. L.
241/1990.**

Con riferimento all’oggetto della presente ed alla pregiata Vs. Prot. n. PG/2014/22468 del 24/02/2014, le scriventi Imprese osservano quanto segue.

È da escludersi nel modo più assoluto un collegamento sostanziale tra le Imprese scriventi imprese in costituendo RTI Janua Broker S.p.A. e Lonham Broker Italia S.r.l. e la concorrente GBS General Broker Service S.p.A., e ciò per le ragioni di seguito meglio esposte.

CONSIDERAZIONI IN FATTO

La similitudine in alcuni passaggi dell’offerta tecnica (invero assolutamente **marginali**, atteso che essa è articolata in circa **50 pagine**) è data esclusivamente dal fatto che in un **recente passato**, sia Janua Broker SpA (in Lombardia) che Lonham Broker Italia Srl (in Veneto), **hanno partecipato in Associazione Temporanea d’Impresa in gare bandite da Aziende Sanitarie italiane proprio con la spett.le GBS SpA, con ciò condividendo tra loro progetti di lavoro e metodologie operative e gestionali.**

Più precisamente, nell’anno **2010**, Janua Broker SpA ha partecipato in RTI alle procedure di affidamento di servizi di brokeraggio assicurativo rispettivamente esperite da **ASL di Sondrio e Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna**, risultando peraltro aggiudicataria di quest’ultimo servizio.



Lonham Broker Italia Srl ha invece partecipato nel corso dell'anno **2013** alla procedura per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo di **AUlss 8 di Asolo**.

Più in generale, osserviamo anche che la formulazione delle procedure di affidamento dei servizi di brokeraggio assicurativo bandite dagli Enti Pubblici Sanitari in Italia segue tipicamente degli **schemi che appaiono tra loro ricorrenti**, mentre la componente originale di ciascun servizio di brokeraggio rispetto agli altri rappresenta una componente minoritaria.

Ciò evidentemente accade perché **nel tempo si è venuta codificando un'impostazione generale sulle metodologie** efficaci per la realizzazione dei servizi di brokeraggio assicurativo, sia da parte dei soggetti committenti, sia da parte dei soggetti prestatori dei servizi.

Tutto questo si rispecchia nelle modalità con cui le varie società di brokeraggio assicurativo notoriamente costruiscono i progetti tecnici di servizio:

- per quelle **attività definibili come originali** vengono studiati **specifici processi e procedure di realizzazione ad hoc**, come in effetti è accaduto per il progetto tecnico presentato dal nostro RTI;
- per quelle porzioni di **attività che invece sono definibili come standardizzate**, le società attingono a tutto il proprio **know how progressivo**, intendendo con ciò anche quanto già utilizzato per la realizzazione di precedenti progetti di servizio, che ben possono essere stati **elaborati insieme ad altre società nel passato**.

Per tutte le ragioni appena esposte, è perciò assolutamente plausibile e giustificato il fatto che alcune parti di un progetto complesso possano risultare del tutto sovrapponibili, senza per ciò stesso far ritenere che tra le Imprese vi sia un collegamento.

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

A seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. IV, 19 maggio 2009-C-538/2007 che ha ritenuto l'incompatibilità dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 con il diritto comunitario, non è peraltro più possibile sanzionare il collegamento tra più imprese mediante l'automatica esclusione dalla procedura selettiva, sulla scorta di una presunzione di "inquinamento" del confronto concorrenziale concretatasi in un'anticipazione della soglia di tutela, **occorrendo invece accertare se in concreto tale situazione abbia influito sul loro rispettivo comportamento nell'ambito della gara**.

Il rapporto tra le imprese può giustificare l'esclusione soltanto se la Stazione Appaltante accerti che tale rapporto **abbia influenzato la formulazione delle offerte**, in modo che dette imprese siano messe in grado di dimostrare l'insussistenza di rischi di turbative della selezione.

Per escludere un'impresa ritenendola in collegamento sostanziale, quindi, non bastano degli indici meramente formali, ma occorre che la Stazione Appaltante dia la prova concreta **dell'esistenza di un unico centro decisionale che governi le due o più imprese** (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 04 novembre 2010, n. 33167; TAR Calabria Catanzaro sez. I 4 marzo 2011, n. 300; TAR Piemonte Torino, sez. II, 4 novembre 2008, n. 2739), **unico centro decisionale che, nella fattispecie, si ripete, assolutamente non sussiste**.



In particolare, è stato affermato che è illegittima l'esclusione di una ditta da una gara pubblica, motivata con riferimento al fatto che è stata riscontrata una situazione di collegamento sostanziale con altra ditta concorrente, nel caso in cui la situazione valutata dalla Stazione Appaltante, in forza della quale è stato ritenuto sussistente il suddetto collegamento, sia obiettivamente ambigua, in quanto caratterizzata da elementi e coincidenze non idonei a configurare **con certezza** quella situazione di collegamento vietata dal bando e dall'ordinamento in quanto distorsiva della concorrenza; in tal caso, infatti, l'Amministrazione **deve approfondire l'effettiva esistenza di un reciproco condizionamento, tale da far ritenere l'esistenza di un unico centro decisionale**, con la conseguenza che l'esclusione disposta in difetto di tale approfondimento e comminata sulla base di un riscontro non sufficientemente probante, è illegittima (Consiglio Stato, sez. VI, 06 settembre 2010, n. 6469).

Analogamente, è stato affermato che l'esistenza di un collegamento sostanziale tra imprese non può di per sé solo impedire alle stesse di partecipare alla medesima gara, dovendosi riconoscere a queste ultime la possibilità di dimostrare che il detto rapporto non ha influito sul loro rispettivo comportamento nell'ambito della specifica procedura d'appalto (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 24 febbraio 2011, n. 161).

Un precedente del TAR Roma, Sezione III ter - Sentenza 13/04/2010 n. 6696, precisa che, con riferimento al principio del divieto di collegamento sostanziale tra imprese concorrenti ad una stessa gara, l'unicità del centro decisionale può essere accertata anche in via presuntiva, applicando i criteri dell'art. 2729 cod. civ. e, quindi, **sulla base di indizi purché gravi, precisi e concordanti**, con l'onere per l'Amministrazione di esplicitarli nel provvedimento di esclusione.

Sono elementi indiziari idonei a provare tale unicità di centro decisionale:

- l'ubicazione della sede amministrativa delle imprese in un medesimo stabile,
- l'identità di data e luogo di spedizione dei plichi,
- il fatto che la cauzione provvisoria sia stata rilasciata da un medesimo assicuratore nello stesso giorno e con numerazione progressiva,
- l'identità grafica di documenti allegati all'offerta,
- il rapporto di parentela tra gli amministratori delle suddette società,
- l'esistenza di intrecci azionari tra di esse, ecc.

Si tratta di elementi che, soprattutto ove sussistenti in tutto o anche in parte contestualmente, possono essere ragionevolmente assunti come indici rivelatori di accordi tra i concorrenti al fine di alterare la regolarità della gara (*ex multis*, Commentario alla legislazione sugli Appalti Pubblici e Privati ed. Cedam, di Carullo - Iudica, ultima edizione, commento all'art. 34).

Ancora, il TAR LAZIO - ROMA, SEZ. III - sentenza 30 giugno 2006 n. 5318, ha deciso che non può ritenersi sussistente un collegamento sostanziale tra imprese partecipanti ad una stessa gara facendo mero riferimento al fatto che sono riscontrabili delle analogie in cinque passi delle offerte tecniche presentate dalle concorrenti; per poter ipotizzare l'esistenza di collegamento sostanziale tra imprese, tale da pregiudicare i principi di concorrenza e di segretezza delle offerte, è infatti necessaria la presenza contestuale di una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti che inducano a ritenere verosimile, secondo *l'id quod plerumque accidit*, il venir meno della correttezza della gara.



Da ultimo, atteso il precedente deciso dal Consiglio di Stato con sentenza 6329 del 2011, occorre ricordare che la fattispecie decisa atteneva alla presentazione di una relazione tecnica identica nei contenuti e nell'impostazione grafica a quelle presentate da altre due ditte partecipanti alla gara stessa (vedi anche TAR Lazio sentenza n. 32435 del 2010), fattispecie assolutamente non sovrapponibile a quella di cui si discute.

Tutto ciò premesso, nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore necessità, si conclude ribadendo l'assoluta inesistenza di un collegamento sostanziale tra le Imprese Janua Broker SpA e Lonham Broker Italia Srl e la Spett.le GBS General Broker Service SpA.

Distinti saluti

COSTITUENDO RTI
Janua Broker SpA / Lonham Broker Italia Srl

Giovanni Passerini

Lorenzo Acanfora

General Broker Service

Via Angelo Bargoni, 8 - 00153 ROMA - Tel. + 39 06.83090.3 pbx - Fax. + 39 06.58334546 pbx
Via del Popolo, 62 - 85100 POTENZA - Tel. + 39 0971.36250 - Fax. + 39 0971.27065
C.so Trieste, 11 - 70126 BARI - Tel. +39 080.9640601 - Fax. +39 080.5540090
Via G. Boccaccio, 19 - 20123 MILANO - Tel. +39 02.45477450 - Fax. +39 02.45477474
e-mail: gbs@gbsspa.it pec: gbsspa@legalmail.it

Per comunicazioni:
Divisione Enti Pubblici
Via Angelo Bargoni n. 8
00153 - Roma
Fax n.re 06.83090207
ufficioentipubblici@gbsspa.it
gbs_epp@legalmail.it

Spettabile
Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari
Via Piero della Francesca 1
09047 Selargius (CA)

Servizi Generali Alberghieri e Logistica

anticipata via PEC all'indirizzo serv.alberghierologistica@pec.aslcagliari.it

Alla cortese attenzione del Responsabile del Procedimento Preg.mo Ing. Raffaele Peralta


OGGETTO: Gara a procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Consulenza e Brokeraggio Assicurativo in favore della ASL n. 8 di Cagliari. **Verifica collegamento sostanziale tra imprese concorrenti – comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e segg. L. 241/1990 Riscontro**

Riscontriamo la Vostra nota Prot. PG/2014/22469 del 24/02/2014 indicata in oggetto, con cui ci viene richiesto di fornire chiarimenti in merito alla presumibile identità rilevata dalla Commissione di gara in sede di valutazione delle offerte di alcuni passaggi dell'offerta tecnica presentata dalla scrivente con quella prodotta dal costituendo RTI Janua Broker S.p.A., per rappresentare quanto di seguito esposto.

Innanzitutto, si manifesta l'assoluta estraneità della scrivente alla circostanza *de qua* e l'assenza di qualsivoglia coinvolgimento della medesima nelle attività preparatorie per la redazione dell'offerta presentata dal citato RTI Janua Broker S.p.A.

Ed invero, l'identità di talune parti (comunque, assolutamente circoscritte rispetto alla complessità e compiutezza del testo dell'offerta tecnica presentata dalla scrivente **(come da offerta a Vostre mani)**), composta da un numero di 40 pagine di contenuto completamente diverso e autonomo rispetto all'offerta del RTI Janua Broker S.p.A.), costituisce una circostanza del tutto casuale ancorchè sorprendente.

Come noto, **G.B.S. è primaria impresa nel settore del brokeraggio assicurativo in cui opera da molti anni avendo sviluppato peculiari specificità e competenze tecniche, nonché un proprio know how.**



Stupisce, dunque, come le parti apparentemente identiche rilevate nell'offerta del RTI Janua Broker S.p.A. contemplino elementi che, in realtà, afferiscono a particolari metodologie e tecniche di gestione adottate dalla scrivente e, come tali, appartenenti al proprio *know how* aziendale, quali ad esempio: gli strumenti informatici (si veda **doc.1** - stampa della homepage con evidenza degli accessi alle aree riservate e relativi applicativi), le modalità di supporto in fase di espletamento delle gare, le modalità di raccordo con l'Azienda, l'attività di formazione etc.

Ci si riferisce, in particolare, agli strumenti informatici descritti ai fini dell'espletamento del servizio, rispetto ai quali si rileva - come, peraltro, precisato nell'offerta tecnica a pag. 22 - che l'applicativo indicato dalla scrivente "GBS ON LINE" è in uso presso l'Azienda sin dall'anno 2004 in quanto è stato sviluppato sul campo in primis per rispondere alle esigenze di uno specifico Cliente (Università degli Studi di Roma "La Sapienza") ed utilizzato dalla nostra clientela tra cui, nello specifico nella Regione Sardegna: ASL Olbia 2, ASL Nuoro e sempre nel settore Sanitario, S.E.U.S. 118, Ares 118, ASL CZ 7, ASL Napoli 3, Ospedale Ciaccio, ASL Roma D, ASL Torino 2.

Ciò precisato, l'unica spiegazione plausibile in merito alle criticità riscontrate potrebbe risiedere nei pregressi rapporti di *partnership* intercorsi tra la scrivente e i membri del RTI Janua Broker S.p.A., che hanno visto i predetti soggetti unirsi a GBS in raggruppamenti temporanei di imprese per la partecipazione, in passato, a diverse gare d'appalto (cfr. **doc. 2**); di talchè è possibile che parti delle specificità tecniche appartenenti alla scrivente siano state estrapolate, trasfuse e fatte proprie dell'attuale *competitor*. Pertanto rispetto a tale circostanza, che preoccupa ed insospettisce, la scrivente si riserva la facoltà di verificare la sussistenza dei presupposti del plagio e/o della contraffazione.

Ferme restando le circostanze sopra evidenziate, già idonee e sufficienti a dimostrare l'assoluta estraneità della scrivente ai fatti occorsi, si vuole comunque escludere la sussistenza dei presupposti logico-giuridici del collegamento tra imprese previsto dall'art. 38 primo comma, lett. *m-quater* e secondo comma, d.lgs. n. 163/2006, secondo cui "*sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti, i situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale*".

Invero, in primo luogo manca nella specie ogni elemento che possa configurare l'ipotesi di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e/o di collegamento sostanziale.

Come già dichiarato in sede di partecipazione alla presente selezione (cfr. autodichiarazione dei requisiti di partecipazione alla gara), l'impresa non si trova in alcuna situazione di controllo né formale né sostanziale rispetto ad altri partecipanti alla procedura di gara *de qua*, nè tantomeno nei confronti del RTI Janua Broker S.p.A.

A conferma di ciò, si allega alla presente copia dell'estratto dal Libro Soci, unitamente ad uno schema delle percentuali/quote azionarie (**doc. 3**).

Quanto al collegamento di fatto, la circostanza riscontrata da Codesta Stazione Appaltante ovvero l'identità di alcune parti dell'offerta tecnica della scrivente con quelle rinvenibili nell'offerta del RTI Janua Broker S.p.A., non costituisce di per sé un indice di imputabilità "*ad un unico centro decisionale*" delle offerte.

Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, il divieto di partecipare alle gare per appalti pubblici, nel caso di imprese che siano tra loro in condizioni di collegamento, può essere accertato, infatti, dalla Stazione Appaltante, sulla base di indizi presuntivi, quali:

- la presenza di stretti legami familiari tra le imprese;
- intrecci di proprietà, tra le composizioni societarie e tra gli organi amministrativi e tecnici;
- la medesima veste grafica e gli stessi caratteri e contenuti delle dichiarazioni resi da entrambe le società in sede di gara;
- l'emissione della fideiussione da parte del medesimo soggetto;
- il rilascio delle referenze bancarie da parte del medesimo soggetto.

Elementi questi che sono del tutto assenti nel caso di specie.

Al riguardo si evidenzia, in particolare, che:

- 1) le parti apparentemente identiche a ben vedere non sono un'imitazione pedissequa, rinvenendo elementi diversi e di originalità sia nei caratteri, sia nella punteggiatura e nell'evidenziazione del testo; **di modo che non può esservi coincidenza assoluta tra le elaborazioni;**
- 2) le parti dell'offerta della scrivente contestate, come detto, sono assolutamente circoscritte rispetto all'interezza dell'elaborato tecnico composto da un numero di 40 pagine di contenuto completamente diverso e autonomo rispetto all'offerta del RTI Janua Broker S.p.A.. **Il che esclude qualsivoglia gravità e peso alla riscontrata circostanza;**
- 3) **non sussiste alcun ulteriore elemento sia nella composizione societaria, sia nella redazione e presentazione delle rispettive offerte che possa confermare un eventuale collegamento di fatto; di talchè l'apparente identità di talune parti delle offerte tecniche non costituisce da sola un indice presuntivo del collegamento tra la scrivente e il RTI Janua Broker S.p.A. né tantomeno dell'imputabilità delle loro rispettive offerte ad un unico centro decisionale.**

Si rammenta, infatti, che l'Amministrazione, è onerata di provare in concreto l'esistenza di elementi oggettivi e concordanti, che siano tali da ingenerare pericolo per il rispetto dei principi di effettiva trasparenza e concorrenza tra i partecipanti alle gare pubbliche (cfr. *ex plurimis* Cons. Stato, V, 22 aprile 2004 n. 2317; Cons. Stato, VI, 7 febbraio 2002, n. 685; V, 15 febbraio 2002, n. 923; IV, 27 dicembre 2001, n. 6424; T.A.R. Lombardia Milano, Sezione III, 31 maggio 2011).

Alla luce di quanto sopra, si ritiene del tutto assente ogni elemento che possa configurare anche in astratto un collegamento sostanziale tra le imprese in questione, da far imputare l'offerta ad un unico centro decisionale.

Si chiede, dunque, l'archiviazione del presente procedimento di verifica e la prosecuzione della scrivente nella gara *de qua*.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

In fede,

Roma, 5 marzo 2014

General Broker Service S.p.A.
Il Legale Rappresentante

Marisa Abbati

GBS SpA

HOME | CHI SIAMO | SERVIZI | CONVENZIONI | SOSTA DEL SOCIALE | LINK | CONTATTI | AREA RISERVATA

Perche il broker assicurativo

I profondi cambiamenti in atto in tutti i settori economici, tecnologici e sociali rappresentano per le Aziende e le Istituzioni una grande opportunità di crescita individuale e collettiva, ma nel contempo generano nuove complessità ed un incremento spesso esponenziale dei fattori di rischio.

Ne derivano una sempre maggiore attenzione alla corretta gestione dei rischi, una più frequente presenza nell'Azienda della figura del Risk Manager ed il ricorso a consulenti professionali di alto profilo, caratterizzati da elevati livelli di multidisciplinarietà, organizzati in forma di impresa, con solide e radicate basi sul territorio.

In tale contesto si inserisce la figura del Broker, in grado di rispondere in modo puntuale ed innovativo alle sempre più complesse esigenze di valutazione e gestione delle molteplici aree di rischio.

Argomenti correlati

- Chi siamo
- Risk Management
- Preventivi on-line
- Contatti

© 2013 GBS - General Broker Service S.p.A.

Schema riepilogativo delle gare partecipate con Janua Broker S.p.A. e Lonham Broker Italia S.r.l.

Gare partecipate con Lonham Broker Italia S.r.l.

1) ULSS 8 - di Asolo scadenza gara 11/11/2013 partecipata RTI GBS capogruppo/Lonham Broker Italia S.r.l. gara in svolgimento.

Gare partecipate con Janua Broker S.p.A.

RTI GBS Capogruppo

1) Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna data scadenza gara 09/08/2010 gara vinta;

RTI GBS mandante

2) ASL Provincia Sondrio data scadenza gara 03/08/2010 gara persa;

3) Azienda Ospedaliera Luigi Sacco Polo Universitario Milano data scadenza gara 10/09/2007 gara persa;

4) Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 1 data scadenza 30/07/2007 gara persa;

5) Comune di Parma data scadenza 10/07/2007 gara persa.



In data odierna vengono notificate alla società le seguenti cessioni:

il Sig. Lauretti Marco, nella sua qualità di Amministratore, delegato dal verbale del Consiglio del 28 novembre 2013 della Spettabile Istituto B. R. & D. Srl, cede al Sig. Somma Francesco il titolo n. 30 portatore di n. 1 azione ordinaria, mediante girata, al repertorio n. 10 del registro medesimo del Notaio Zappone Daria di Roma;

il Sig. Somma Francesco cede alla Progetti Holding Srl il titolo n. 26 portatore di n. 18840 azioni ordinarie, mediante girata, al repertorio n. 11 del registro medesimo del Notaio Zappone Daria di Roma;

A seguito di tale operazione la compagine sociale, risulta così formata:

1. PROGETTI HOLDING Srl - Sede sociale a Roma in Largo Francesco Anzani n. 15 - C.F. 01262290768, n. 117988 azioni da Euro 1,00 cadauna;
2. B. R. & D. S.r.l. - Sede Sociale in Roma Via A. Bargoni n. 8 - C. F. e P.I. 04104301009, n. 8 azioni da Euro 1,00 cadauna;
4. TOMASSETTI CARMINA - nata a ivi domiciliata in
- C.F. n. 2001 azioni
da Euro 1,00 cadauna;
5. MATERAZZETTI AMEDEO - nato a e
domiciliato in C.F.
n. 1 azione da Euro 1,00 cadauna;
6. SOMMA FRANCESCO - nato a ivi domiciliato in
- C.F. n. 1
azione da Euro 1,00 cadauna.

66

7- SPAGNOLI GIULIO - nato a l .

è domiciliato in

- C.F. -

, n. 1 azione da Euro

1,00 cadauna;

Roma, 29 gennaio 2014

Il Presidente del

Consiglio di Amministrazione

Giulio Spagnoli



